

Agrifood e farmaceutico aziende del Sud caute

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 16](#)

Dazi, stop alla web tax, acciaio: oggi il vertice tra Usa e Ue

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 18](#)

Macchinari e alimentare i settori più colpiti in Italia

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 20](#)

Antonio Gozzi / Non abbiamo nulla da festeggiare

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 22](#)

Trump-von der Leyen, c'è l'ok sui dazi al 15%

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 23](#)

La scommessa di Ursula, intesa da rinegoziare alle prossime elezioni Usa

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 24](#)

Il dossier / Sì alle auto incognita farmaci. Si parte dal 1° agosto

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 25](#)

Meloni contenta a metà

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 26](#)

Industria 4.0, credito d'imposta al test su aliquote e tempistiche

scritto da datiweb | Luglio 28, 2025

[selezione articoli 28 lug 2025 27](#)

LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati – Decreto Ministero del Lavoro n. 88/2025

scritto da Francesco Cotini | Luglio 28, 2025

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 88/2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall'Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all'INAIL per l'effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

90821

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it